

Quotidiano

Enti Locali & Pa

Stampa

Chiudi

06 Set 2019

Sulla nuova tariffa rifiuti incombe il rischio-morosità

di Luciano Benedetti (*) - rubrica a cura di Anutel

L'Arera ha posto in consultazione pubblica fino al 16 settembre 2019 l'importante documento 351 del 30 luglio scorso sulla copertura dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti per il 2018-2021. Lo stesso giorno Arera ha approvato il documento 352 relativo alle disposizioni sulla trasparenza del servizio di gestione dei rifiuti.

Il primo documento pone le basi di quella che presto sarà la nuova Tari, sia nella tradizionale versione «tributo» sia in quella, meno usuale, di «corrispettivo»; si tratta della necessaria revisione, dopo venti anni di servizio, del metodo normalizzato disciplinato dal Dpr 158/1999. Con i suoi circa 10 miliardi di gettito, la Tari è per i Comuni la seconda entrata propria per importanza dopo l'Inu; ma come purtroppo noto, le bollette della Tari vengono pagate dall'utenza in misura non sempre puntuale, con sacche di insolvenza talvolta molto consistenti. Il problema è strettamente collegato alla questione dell'attesa riforma della riscossione locale, che si auspica possa presto definire strumenti di controllo e procedure più efficaci delle attuali.

Il tema del «non riscosso» Tari

Il documento Arera affronta il sensibile tema del «non riscosso» della Tari prevedendo:

1. al punto 4.19, all'interno della componente CC (costi comuni) della nuova tariffa rifiuti, una sottocomponente denominata CCDa relativa alla «quota di crediti inesigibili, per i quali l'ente locale/gestore dimostri di aver esaurito infruttuosamente tutte le azioni giudiziarie a sua disposizione per il recupero del credito o, alternativamente, nel caso in cui dimostri che sia stata avviata una procedura concorsuale nei confronti del soggetto debitore, per la parte non coperta da fondi svalutazione o rischi ovvero da garanzia assicurativa»;

2. al punto 4.21 una componente denominata Acca che considera «il riconoscimento degli accantonamenti, nella misura massima prevista dalle norme tributarie, con riferimento ai crediti».

In proposito, occorre considerare:

1) che, nei fatti, la dimostrazione dell'inesigibilità del credito negli enti locali avviene di norma diversi anni dopo l'emissione della bolletta e solo per una quota parziale dei crediti non riscossi;

2) che la norma fiscale (articolo 106 del Tuir, Dpr 917/1986) limita l'accantonamento e la svalutazione dei crediti allo 0,5% del valore dei crediti stessi, finché l'ammontare complessivo delle svalutazioni e degli accantonamenti raggiunga il 5% del valore dei crediti risultanti in bilancio a fine esercizio.

Si tratta, evidentemente, di misure quantitativamente insufficienti a coprire la quota di inesigibilità reale anche dei Comuni più efficienti nella riscossione. Ed è proprio il richiamo alla «copertura dei costi efficienti di esercizio» che dà il titolo al documento che, a nostro avviso, potrebbe indurre Arera a prevedere un livello di accantonamento al fondo crediti leggermente più alto, definendo un tasso fisiologico di riferimento della morosità, magari allineato alle best practices nazionali.

In caso contrario, quasi l'intero carico del non riscosso verrà posto fuori dalla Tari e a carico della

collettività amministrata, dato che l'attuale ordinamento impone la costituzione ed il periodico adeguamento del Fondo crediti dubbia esigibilità (Fcde) accantonato nel bilancio comunale in termini rigorosi. Gli enti potrebbero forse ricorrere ad un'interpretazione molto forzata delle nuove disposizioni sulla tariffa rifiuti, eludendo totalmente il riferimento alla «misura massima prevista dalle norme tributarie» e a tal fine invocando la propria non assoggettabilità all'Ires sancita dall'articolo 74, 1° comma, del Dpr 917/1986. Tuttavia tale comportamento, ammesso che possa essere ritenuto legittimo, vanificherebbe pesantemente l'attuale apprezzabile tentativo regolatorio di Arera, che tende a fornire un framework di cui si sente sicuramente il bisogno.

Due estremi nei piani finanziari Tari dei Comuni

Vale la pena ricordare infatti che gli attuali piani finanziari Tari dei Comuni oscillano fra due estremi: da un lato, quello secondo cui i crediti Tari a rischio non si caricano affatto sulla tariffa o lo si fa solo dopo la definitiva inesigibilità; dall'altro, quello per cui l'intero accantonamento al Fcde del preventivo comunale si ribalta sulla Tari, talvolta anche sommandolo agli stralci dei crediti di anni precedenti. L'esame comparato di un campione di dieci Comuni italiani (quelli subito sotto i 200mila abitanti) evidenzia, sul 2017, piani finanziari compresi fra 29 e 55 milioni, con una Tari media per abitante compresa fra 157 e 354 euro; ma con un peso estremamente diversificato della quota di tariffa che copre i crediti inesigibili. La media del campione è del 6,4% ma: in due casi l'accantonamento è pari a zero; in un caso è dello 0,5% e quindi compatibile, in sostanza, col documento Arera; cinque Comuni, con modalità o motivazioni diverse, si collocano fra l'1,9% e l'8,1%; in un caso si supera il 15%, riportando in tariffa l'intero Fcde del preventivo comunale; nel caso-limite, la somma fra accantonamento al fondo rischi e radiazioni supera addirittura il 20% della tariffa.

Ben vengano, quindi, disposizioni omogenee che mettano fine a questa vera e propria selva tariffaria; ma per i Comuni appare auspicabile una revisione dei due punti citati del documento Arera, la cui versione definitiva è destinata ad essere approvata già entro la fine del prossimo ottobre.

() componente del consiglio generale Anutel*